

Bruxelles, 5 maggio 2026
(OR. en)

8898/26

EF 142
ECOFIN 576
DELECT 84

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 maggio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 2867 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 4.5.2026 che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione e abroga il regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2867 final.

All.: C(2026) 2867 final



Bruxelles, 4.5.2026
C(2026) 2867 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 4.5.2026

che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione e abroga il regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato sostituisce il regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione (norme tecniche di regolamentazione relative a un punto di accesso elettronico europeo), adottato nel maggio 2016 per allineare i requisiti alle norme tecniche di attuazione sui compiti degli organismi di raccolta del punto di accesso unico europeo e alle norme tecniche di attuazione relative alle funzionalità dell'ESAP.

Il regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione ha stabilito norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti tecnici e operativi dei meccanismi ufficialmente stabiliti al fine di rendere disponibili e accessibili a livello dell'Unione le informazioni previste dalla regolamentazione nel contesto dello sviluppo e del funzionamento di un punto di accesso elettronico europeo (European electronic access point - EEAP) a norma della direttiva 2004/109/CE ("direttiva sulla trasparenza").

Il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859, fornisce un accesso centralizzato alle informazioni previste dalla regolamentazione e sostituisce il punto di accesso elettronico europeo precedentemente istituito a norma dell'articolo 21 bis della direttiva sulla trasparenza, rendendo obsolete e ridondanti diverse disposizioni delle norme tecniche di regolamentazione esistenti in relazione al punto di accesso elettronico europeo.

I meccanismi ufficialmente stabiliti, che attualmente raccolgono informazioni previste dalla regolamentazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva sulla trasparenza, sono designati come organismi di raccolta ESAP ai sensi dell'articolo 23 bis, paragrafo 3, di tale direttiva e saranno pertanto soggetti alle nuove norme applicabili a tutti gli organismi di raccolta dell'ESAP. I progetti di norme tecniche di regolamentazione mirano ad allineare i requisiti alla legislazione in materia di ESAP.

La direttiva sulla trasparenza impone all'ESMA di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire determinati requisiti tecnici relativi all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione. Le norme tecniche di regolamentazione di cui trattasi sono state presentate alla Commissione europea dall'ESMA il 16 ottobre 2025. Il testo di accompagnamento contiene i progetti di norme tecniche di regolamentazione che sostituiscono le norme tecniche di regolamentazione sul punto di accesso europeo.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'ESMA, cui spettava la redazione dell'atto delegato, ha effettuato una consultazione pubblica.

Il documento di consultazione dell'ESMA sulle norme tecniche di regolamentazione del formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) per la rendicontazione di sostenibilità e sulle modifiche delle norme tecniche di regolamentazione relative al punto di accesso elettronico europeo, parte integrante di una consultazione più ampia, è stato pubblicato il 13 dicembre 2024 e il periodo di consultazione si è concluso il 31 marzo 2025. Le risposte

ricevute in merito al documento di consultazione sono disponibili sul sito web dell'ESMA¹ salvo nel caso in cui gli autori abbiano chiesto la riservatezza.

Il documento di consultazione comprendeva tre domande sulle modifiche delle norme tecniche di regolamentazione relative a un punto di accesso elettronico europeo. Per ogni domanda, l'ESMA ha inserito nella sintesi dei commenti ricevuti un riepilogo delle principali osservazioni pervenute.

Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010, non ha fornito una consulenza sulle proposte di modifica delle norme tecniche di regolamentazione relative al punto di accesso elettronico europeo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato si fonda sull'articolo 22 della direttiva sulla trasparenza.

Il presente atto delegato abroga e sostituisce le norme tecniche di regolamentazione sul punto di accesso elettronico europeo per allinearne i requisiti alle norme tecniche di attuazione relative ai compiti degli organismi di raccolta dell'ESAP e alle funzionalità dell'ESAP.

¹ <https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-esef-rt-sustainability-reporting-and-amendments-ceap-rt>

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 4.5.2026

che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione e abroga il regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE², in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio³ impone all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di istituire e gestire un punto di accesso unico europeo (*European single access point – ESAP*) che fornisce un accesso elettronico centralizzato a un'ampia gamma di informazioni, tra cui le informazioni previste dalla regolamentazione trasmesse mediante il meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE e designato a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, della predetta direttiva.
- (2) Inoltre, la direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha abrogato l'articolo 21 bis della direttiva 2004/109/CE, in virtù del quale l'ESMA era tenuta a gestire un portale che fungesse da punto di accesso elettronico europeo per la conservazione e la pubblicazione delle informazioni previste dalla regolamentazione sulla base del meccanismo ufficialmente stabilito.
- (3) La direttiva (UE) 2023/2864 ha inoltre inserito l'articolo 23 bis nella direttiva 2004/109/CE per specificare che l'organismo di raccolta, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, è il meccanismo ufficialmente stabilito designato a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.
- (4) Di conseguenza, l'ESAP dovrebbe ora svolgere la funzione di garantire l'accesso, a livello dell'Unione, alle informazioni previste dalla regolamentazione conservate dai meccanismi ufficialmente stabiliti.

² GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj>.

³ Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).

⁴ Direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (GU L, 2023/2864, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj>)

- (5) Per garantire che il presente regolamento tenga conto delle pertinenti modifiche della direttiva 2004/109/CE e sia allineato con il regolamento (UE) 2023/2859, la direttiva (UE) 2023/2864 e i regolamenti di esecuzione (UE) 2025/1338⁵ e (UE) 2025/1339⁶ della Commissione, relativi all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a norma della direttiva 2004/109/CE, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione⁷.
- (6) Tuttavia, poiché per motivi di certezza del diritto e per rendere più agevoli i riferimenti, è necessario modificare in modo sostanziale tutte le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1437, è opportuno abrogare tale regolamento delegato e sostituirlo con norme tecniche di regolamentazione aggiornate allineate ai requisiti relativi ai meccanismi ufficialmente stabiliti di cui al regolamento (UE) 2023/2859, alla direttiva (UE) 2023/2864 e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2025/1338 e (UE) 2025/1339.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (8) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.
- (9) Poiché, a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 2004/109/CE, gli Stati membri devono assicurare che le informazioni previste dalla regolamentazione siano trasmesse all'organismo di raccolta al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP a partire dal 10 luglio 2026, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ricerca di informazioni previste dalla regolamentazione

1. L'ESMA istituisce e gestisce il punto di accesso unico europeo ("ESAP") a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2859 come punto di accesso centralizzato per la ricerca di informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione da parte degli utenti.

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 della Commissione, del 10 luglio 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le funzionalità del punto di accesso unico europeo (GU L, 2025/1338, 11.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1338/oj).

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339 della Commissione, del 10 luglio 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati compiti degli organismi di raccolta (GU L, 2025/1339, 11.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1339/oj).

⁷ Regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione, del 19 maggio 2016, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione (GU L 234 del 31.8.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj).

⁸ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

2. L'ESMA garantisce che l'ESAP metta a disposizione, per quanto riguarda le informazioni previste dalla regolamentazione messe a disposizione dai meccanismi ufficialmente stabiliti di cui alla direttiva 2004/109/CE, i criteri di ricerca di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2859.

Articolo 2

Tecnologie della comunicazione

1. L'ESMA garantisce la sicurezza e l'integrità delle informazioni previste dalla regolamentazione scambiate tra i meccanismi ufficialmente stabiliti e l'ESAP.
2. I meccanismi ufficialmente stabiliti utilizzano i protocolli internet sicuri di cui all'articolo 4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339 per mettere a disposizione le informazioni tramite l'ESAP.
3. I meccanismi ufficialmente stabiliti mettono a disposizione le informazioni previste dalla regolamentazione tramite l'ESAP mediante trasferimento di file.
4. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito garantisce che la sua connessione con l'ESAP sia accessibile agli utenti ogni mese almeno per il 97 % del tempo.

Articolo 3

Trasmissione delle informazioni all'ESAP da parte di meccanismi ufficialmente stabiliti

1. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito fornisce all'ESAP le informazioni previste dalla regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859 entro i termini stabiliti all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339.
2. I meccanismi ufficialmente stabiliti forniscono all'ESAP i metadati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339, compresi tutti i metadati che gli emittenti trasmettono ai meccanismi ufficialmente stabiliti a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 2004/109/CE.
3. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito mette a disposizione dell'ESAP tutte le versioni linguistiche dei documenti diffusi dagli emittenti e conservati dai meccanismi ufficialmente stabiliti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.
4. Qualora gli emittenti rettifichino e ritrasmettano informazioni a un meccanismo ufficialmente stabilito, tale meccanismo mette a disposizione dell'ESAP il documento ripresentato e i metadati a corredo dello stesso entro i termini di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339.
5. I meccanismi ufficialmente stabiliti non addebitano all'ESMA alcun costo per la fornitura delle informazioni previste dalla regolamentazione, dei metadati o, ove richiesto, del sigillo elettronico qualificato, né alcun costo sostenuto dai meccanismi ufficialmente stabiliti per connettersi all'ESAP.

Articolo 4

Identificativo univoco utilizzato dai meccanismi ufficialmente stabiliti

Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito utilizza lo specifico identificativo della persona giuridica di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338.

Articolo 5

Formato comune per la trasmissione dei metadati

1. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito fornisce metadati all'ESAP nel formato specificato all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339.
2. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito fornisce all'ESAP metadati sulle informazioni previste dalla regolamentazione conformemente alla tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339.

Articolo 6

Elenco comune e classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione

L'elenco comune dei tipi di informazioni previste dalla regolamentazione corrisponde ai tipi di informazioni elencati nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 e che si riferiscono alla direttiva 2004/109/CE.

Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2016/1437 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4.5.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN